

troppa latitudine all'arbitrio de' tribunali; i quali potranno, secondo che loro sembri fondato o no il diritto del militare, concedere o negare la restituzione. Io vorrei, lo ripeto, che questa concessione o questo rifiuto non dipendessero punto dal merito della contestazione, ma soltanto dalle cause più o meno gravi che possono aver impedito la continuazione del giudizio.

BUNICO. La Commissione nell'articolo 2 si è unicamente occupata de' termini in materia di processura civile, e non già de' diritti che possono competere a militari nel merito; ond'è che io credo che non sia opportuna la ragione addotta dall'onorevole deputato Cabella, che vorrebbe paragonare i diritti contemplati nell'articolo 1 con quelli che sono espressi nell'articolo 2. Trattandosi in quest'articolo 2 de' termini in materia di processura civile, la Commissione ha considerato che il più delle volte, se il militare trovasi pregiudicato in questi termini, non è tanto per colpa sua quanto per colpa de' suoi difensori.

Epperò, quando il militare giustificasse che veramente il termine necessario che gli era prescritto siasi lasciato trascorrere, par giusto ch'egli venga restituito in tempo, ove colla di lui assenza concorra una giusta causa; altrimenti non potrebbe egli più far valere le sue ragioni nel merito.

Nè si dica che nel restituirlo in tempo il giudicato pregiudichi il merito della causa, perchè chi appartiene al foro ben sa che i tribunali non possono mai in via preventiva ammettere alcun incumbente il quale più o meno non abbia tratto al merito, onde non far luogo ad atti e spese inutili.

D'altronde i tribunali per non pregiudicare il merito colle loro sentenze preparatorie sono soliti ad accompagnarle colle clausole salutari: *prima ed avanti ogni cosa, e senza pregiudizio delle rispettive ragioni ed eccezioni nel merito*, ecc. Io credo pertanto che la Commissione nell'accordare a' tribunali e giudici la facoltà di poter concedere alle persone, di cui nell'articolo 1, straordinarie dilazioni e restituzioni in tempo, abbia ad un tempo provveduto al militare e non pregiudicata la di lui parte contraria.

CEPPI, relatore. Mi permetto di aggiungere alle osservazioni fatte dal deputato Bunico, che la Commissione, trovandosi a fronte dell'espressione proposta dal ministro: *secondo la qualità dei casi e la natura delle circostanze*, fu presa dal timore che appunto queste circostanze si prestassero all'arbitrio. Quindi sentì il bisogno di inserirvi invece qualche espressione che, escludendo questo arbitrio, provvedesse in modo conveniente alle possibili emergenze. E quest'espressione la trovò nelle patenti, credo, di aprile 1841, che si riferiscono appunto a quel tempo in cui il magnanimo nostro Re ha voluto spogliarsi della facoltà di accordare per mezzo della grande cancelleria questa restituzione in tempo, affidandola ai tribunali; ei vi aggiunse la clausola: *ove vi sia una giusta causa*. Essendo pertanto già in esecuzione questa clausola: *ove ricorra una giusta causa*, io credo che non ne possano venire gli inconvenienti accennati, d'altronde ben lodevolmente, dal signor Cabella, tanto più che quelle patenti del 1841 si riferivano solo alle proroghe di termini giudiziali, ma escludevano dall'autorità dei tribunali la facoltà di accordare proroghe e restituzioni in tempo per quanto riguardava le appellazioni; siccome adunque si tratta di un oggetto più importante, cioè di andare incontro all'autorità delle cose giudicate, noi abbiamo creduto tanto più opportuno di conservare la stessa espressione: *quando concorra una giusta causa nel merito*, che d'altronde, come osservava benissimo il signor Cabella, ha luogo per semplice delibazione, la quale non pregiudica nessuno, massime se il tribunale vi aggiunge la clausola già accennata

senza pregiudizio di tale o tal altra ragione, ammette tale o tal altro incumbente, e manda ripigliarsi il giudizio per appellazione.

IL PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Cabella consiste nella soppressione delle parole: *ove concorra colla loro assenza una giusta causa nel merito*.

Pongo ai voti la soppressione di queste parole.

(Non è approvata.)

L'articolo resta dunque come è stato proposto dalla Commissione.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Le espressioni che hanno dato luogo alle obiezioni ed all'emendamento del deputato Cabella sono le parole *nel merito* aggiunte a quelle *ove concorra colla loro assenza una giusta causa*. Le parole *nel merito* sembrano indicare che veramente il magistrato (almeno si può temere di dar luogo a questa interpretazione) sia autorizzato ad esaminare la lite e dare una specie di decisione preliminare nel merito.

Crederei quindi opportuno, per evitare questa ambiguità, per sradicare questo dubbio, di togliere le parole *nel merito*, e di contentarsi col dire: *ove concorra colla loro assenza una giusta causa*.

MOLLARD. Je demande la parole pour faire une très-courte observation. Je suppose qu'un militaire demande un délai; le tribunal le lui accorde: le militaire en demande ensuite un autre; le magistrat reconnaît que le premier délai accordé a suffi au militaire pour faire ce qui était nécessaire, et déclare, en jugeant sur le mérite, qu'il ne peut plus en accorder d'autre. S'il en était autrement, le militaire, après un premier délai, en demanderait un second, un troisième, un quatrième, ce qui deviendrait un abus au préjudice des tiers. Il faut donc conserver nécessairement les paroles *del merito*, puisque le magistrat doit apprécier le mérite de la demande faite par le militaire.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Il magistrato deve esaminare la domanda e vedere se sia giusto il motivo per cui si chiede la restituzione in tempo. Certamente non sarebbe giusto il motivo, quando, dopo aver potuto proporre le sue ragioni senza nessuna difficoltà, il militare non le avesse proposte.

Il giudizio preliminare del magistrato debbe volgersi unicamente intorno al motivo anzidetto, epperò conviene di prescindere dalle parole *nel merito*, le quali potrebbero interpretarsi altrimenti.

LOBU. Io credo che sia assolutamente necessario che dall'articolo 2 vengano tolte le parole *nel merito*, altrimenti ne verrebbe un assurdo. Diffatti nell'articolo è detto che i giudici sono autorizzati a concedere la restituzione in tempo anche per la interposizione dell'appellazione. Ora è certissimo che in questo caso il giudice che ha proferta la sua sentenza per intima convinzione non vorrà mai sentire diversamente da quanto poco innanzi ha sentito, e concedere la restituzione in tempo per la interposizione dell'appello; e questo è un vero assurdo. Pertanto io credo che le suddette parole debbano togliersi, anche per non lasciare tanta latitudine ai tribunali.

CEPPI, relatore. Io ritengo che la restituzione in tempo debba dimandarsi al magistrato e non al tribunale che è già *functus officio*.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Quando si tratta di un'ordinanza che ha già passato il tempo, non è più riparabile; e se si concede la restituzione, il tribunale stesso deve considerare se sia il caso di fare quel favore.

CEPPI, relatore. La Commissione non tiene a quelle parole: *nel merito ove concorra una giusta causa*; toccherà a chi